tuti di mendicità o in altri istituti dei minori di 12 anni che si trovino privi di mezzi di assistenza e di congiunti tenuti per legge alla somministrazione degli alimenti.

Disposizioni queste, che rimangono in gran parte inapplicate, perchè le Congregazioni di Carità, tranne rare eccezioni, non hanno risposto allo scopo, sia perchè non hanno voluto o saputo organizzare i servizi diretti alla tutela legale dei derelitti, sia per mancanza di mezzi disponibili e di istituti idonei per la provvisoria assistenza dell'infanzia abbandonata.

Così pure, l'articolo 81 della legge di pubblica sicurezza non ha trovato sempre pratica applicazione per mancanza di fondi messi a disposizione dal Ministero dell'interno.

Le disposizioni contenute nell'articolo 14 e seguenti dell'attuale disegno di legge invece mirano a rendere più efficace la protezione e l'assistenza dell'infanzia abbandonata e delle madri, nel mentre provvida si ravvisa l'altra disposizione dell' articolo 15 perchè stabilisce che gli ospedali sono tenuti al ricovero delle donne gestanti sin dall'ottavo mese, e che essi non possono dimettere la donna se non sieno trascorse sei settimane dal parto.

Disposizione molto provvida, ripeto, perchè con essa si prende a cuore la puericultura intrauterina, che veniva trascurata in precedenza con gravissimo danno della prole.

Ma io proseguo per grandi linee. Un altro dei compiti più essenziali è quello di preservare l'infanzia e l'adolescenza dalle influenze esterne che possono corromperne l'animo.

In merito, la legislazione vigente non contiene se non poche disposizioni, delle quali, quelle previste dall'articolo 48 della legge di pubblica sicurezza vieta ai minori di anni 14 di essere adibiti in pubblici spettacoli di giochi di equilibrio, di forza o di equitazione, quella di cui all'articolo 17, regolamento 22 aprile 1920, stabilisce che non possono essere assunti minorenni per le esecuzioni di scene destinate a rappresentazioni cinematografiche, senza l'assenso del genitore o tutore, o di chi ne faccia le veci; quella prevista dall'articolo 31, Regolamento 22 ottobre 1924, vieta infine alle minori di anni 18 di essere adibite negli esercizi di vendita al minuto di bevande alcooliche, eccezioni fatte delle persone di famiglia. Disposizioni queste deficientissime, che qualche volta non trovano neanche pratica applicazione.

Onde la disposizione dell'articolo 21 del disegno di legge che vieta, in via normale, l'impiego di minori di anni 15 in tutte le rappresentazioni date nei teatri, nelle sale di varietà e in qualunque altro luogo pubblico o aperto al pubblico, esclusi i teatri per rappresentazione di opere drammatiche e liriche e di spettacoli cinematografici, a scopo di educazione; e che per gli esercizi di forza e di equilibrio, d'acrobatismo estende il divieto ai minori degli anni 16. Inoltre è imposto alla Commissione cinematografica di stabilire caso per caso a quali rappresentazioni possono assistere i fanciulli e ciò per preservarli dall'influenza deleteria che possono spiegare alcune delle rappresentazioni cinematografiche. Infine il disegno di legge allarga la portata dell'articolo 31, Regolamento 22 ottobre 1924, includendovi giustamente gli uomini, e stabilendo quindi che gli adolescenti fino agli anni diciotto non possono essere adibiti ad esercizio di rivendita tranne che vi facciano parte come persone di famiglia; vieta altresì agli esercenti di somministrare qualsiasi bevanda alcoolica ai minori, estende questo divieto nelle scuole, negli istituti, nei convitti, e proibisce la vendita e la somministrazione di tabacco ai minori.

Questo, onorevoli colleghi, nel complesso e per grandi linee è il disegno di legge che oggi viene sottoposto al nostro esame. Esso, col rendere più estesa e più efficace l'assistenza e la protezione della maternità e dell'infanzia, dà un notevole apporto all'opera di ricostruzione e di organizzazione del Governo nazionale, contribuendo a creare quella generazione del domani, dal polso fermo, dal cuore saldo, alla mente sana che sia all'altezza dei compiti assegnati ad essa dal destino e dalla storia, di attuare, cioè, la missione di grandezza e di potenza che l'Italia deve compiere nel mondo. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rimesso a domani.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni presentate oggi.

MANARESI, *segretario, legge:*

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle colonie, per conoscere se corrisponda a verità la voce che s'intendano destinare a decorazione di pubblici edifizî, secondo una tendenza superata ormai da qualche secolo, alcune statue scoverte a *Leptis Magna*.

« Pace ».